



Comune di Furtei

(Prov. Sud Sardegna)

Via Circonvallazione, n. 29 - 09040 Furtei - P.I. n. 82003600929

Servizi Sociali: Tel.: 070.9303713 CELL - E-mail: servizisocialifurtei@tiscali.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Allegato alla determinazione dell'Ufficio Servizi Sociali n. 178 del 29.05.2020

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO TOTALE O PARZIALE DEGLI ONERI FINANZIARI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DALLE FAMIGLIE CHE SI TROVINO IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO

art. 11 della Legge n. 431/1998 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

ANNUALITA' 2020 - mensilità gennaio-aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- l'art. 11 della L. 431/98 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", per al concessione di contributi a sostegno totale o parziale degli oneri finanziari per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie che si trovano in condizioni di disagio;
- il Decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 7 giugno 1999 nel quale sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi del Fondo e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo;

Evidenziato che, a seguito dell'emergenza legata alla pandemia COVID19, la Regione Sardegna ha ritenuto necessario al fine di venire incontro alle esigenze economiche dei nuclei familiari indigenti di procedere, in deroga alla normale procedura di assegnazione dei contributi, alla pubblicazione anticipata del bando relativo al contributo canone di locazione, annualità 2020, al fine di procedere alla liquidazione dell'acconto nel più breve tempo possibile.

Vista la delibera n. 20/1 del 17.04.2020, con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha approvato i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2020, mesi da gennaio ad aprile.

Vista la nota prot. 11294/2020 dell'Assessorato ai LL.PP. della Regione Sardegna), con la quale si trasmette la determinazione n. 593/2020, avente ad oggetto: " Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione del bando regionale. Anno 2020 mensilità gennaio - aprile".

- VISTA la nota della Direzione Generale – Servizio edilizia residenziale – Assessorato dei lavori Pubblici, con la quale si invitano i Comuni ad avviare le procedure concorsuali dirette ad individuare i soggetti aventi titolo ai benefici ex L. 431/98 per l'anno 2020 e comunicare i relativi esiti improrogabilmente entro la data del 30 giugno 2020;
- VISTA la deliberazione della G.M. n. 67 dell' 01/08/2019, immediatamente esecutiva, recante indirizzi in ordine alla predisposizione del bando in oggetto.

In esecuzione della propria determinazione n. 178 del 29/05/2020 che approva il presente bando,

RENDE NOTO

che a decorrere dal 29/05/2020 al 15/06/2020, pena la decadenza della domanda, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda, per l'anno 2020, (mesi di gennaio -aprile) per l'assegnazione dei contributi a sostegno totale o parziale degli oneri finanziari per il pagamento dei canoni di locazione, a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residenti nel Comune di Furtei. La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per **gli immigrati extracomunitari** è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25/6/08, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133);
2. essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di un'unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Furtei e occupata a titolo di abitazione principale **OVVERO** essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di un'unità immobiliare di proprietà pubblica destinata alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, sita nel Comune di Furtei e occupata a titolo di abitazione principale.
3. La locazione deve:
 - risultare da un contratto regolarmente registrato e deve essere riferita ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
 - sussistere al momento della presentazione della domanda;
 - permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo;

Il contributo di cui alla L. 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il reddito di cittadinanza) nel limite dell'importo del canone sostenuto.

ART. 2 - ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI

Sono esclusi:

1. i titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale (tale requisito è riferito a tutti i componenti del nucleo familiare) - Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
2. I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli);
3. I titolari di contratti di locazione relativi ad alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di tipo popolare;
4. I richiedenti che non siano titolari di un contratto regolarmente registrato;
5. I richiedenti in possesso di un reddito superiore a quello stabilito per le fasce A e B;
6. I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
7. Le domande pervenute oltre i termini di scadenza.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

ART. 3 - REQUISITI REDDITUALI DEI RICHIEDENTI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

- a. **Fascia A** - ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.392,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- b. **Fascia B**: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

Si fa riferimento all'ISEE "ordinario" calcolato nel 2020.

ART. 4 - MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo da concedere, limitatamente al periodo di durata della locazione nel corso dell'anno, non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo* (al netto degli oneri accessori) ed il *canone* considerato *sopportabile* in relazione all'ISEE del beneficiario.

Fascia A) Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

canone annuo effettivo = € 3.600;

canone sopportabile = € 10.000 x 14% = € 1.400

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile

Quindi ammontare del contributo = € 3.600 - € 1.400 = € 2.200.

Relativamente alla Fascia A il contributo non può essere superiore a € 3.098,74.

Fascia B) Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 14.000;

canone annuo effettivo = € 5.880;

canone sopportabile = € 10.000 x 24% = € 3.360

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile

Quindi ammontare del contributo = € 5.880 - € 3.360 = € 2.320

Relativamente alla Fascia B l'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

⇒ Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (in tal caso il contributo da assegnare può essere superiore al limite di € 3.098,74 per la fascia A o al limite di € 2320 per la fascia B) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%;

⇒ Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione mensili relativi all'anno 2020. Si specifica che nel caso di ricevuta non riportante la distinzione tra canone di locazione ed eventuali oneri accessori, e nel caso non sia possibile desumere tale distinzione dal contratto presentato, il canone annuale preso come riferimento sarà quello originario indicato dal contratto di locazione.

⇒ Nel caso di variazione del contratto di locazione successiva al momento della presentazione della domanda e al termine della chiusura del bando, l'Ufficio di Servizio Sociale, provvederà a verificare il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza dell'avvenuto aumento; qualora invece il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, l'Ufficio di Servizio Sociale procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul reddito e quindi l'importo del contributo.

ART. 5 - TEMPI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Entro il 30 giugno 2020, il Comune invierà alla Regione Sardegna il fabbisogno complessivo per il periodo gennaio - aprile 2020.

Soltanto dopo che la Regione Sardegna avrà provveduto alla ripartizione e all'accreditamento delle risorse finanziarie tra i diversi Comuni, si procederà all'erogazione del contributo parziale per l'annualità 2020 relativo al periodo gennaio - aprile 2020.

Il Comune integrerà con proprie risorse, nella misura di € 1.000,00 ANNUALE - l'importo concesso dalla RAS che andrà, pertanto, ad implementare il budget a disposizione.

L'erogazione della parte di contributo relativa al periodo maggio-dicembre 2020, avverrà presumibilmente in un secondo momento, sulla base di successive disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna.

Nel caso di trasferimento in altro Comune, sarà erogata solo la quota di contributo spettante, in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio al quale si riferisce la domanda.

Ai fini dell'erogazione del contributo, gli aventi diritto dovranno dimostrare di essere stati in regola con il pagamento dei canoni di locazione per l'annualità 2020 e, pertanto, dovranno presentare, all'Ufficio Servizio Sociale le ricevute di pagamento, ovvero dichiarazione di avvenuto pagamento da parte del locatore entro il termine comunicato.

Qualora al momento della liquidazione del contributo, risultino non dimostrati i pagamenti relativi ad alcuni canoni di locazione, il contributo verrà ridotto tenendo conto delle mensilità mancanti.

Il diritto al contributo cessa con la sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente bando.

Nel caso in cui le somme assegnate dalla RAS (compreso il cofinanziamento comunale) siano inferiori all'effettivo fabbisogno riscontrato con l'istruttoria delle pratiche, si procederà alla ripartizione proporzionale tra i diversi aventi diritto (ad es. se il finanziamento ottenuto è pari al 70% del fabbisogno richiesto, si assegnerà a ciascuno il 70% del contributo inizialmente previsto; e così a seguire sino al limite del finanziamento).

ART. 6 - MODALITA' E SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere compilate utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet www.comune.furtei.ca.it o disponibile presso gli Uffici dei servizi Sociali del Comune di FURTEI, sito in Via Circonvallazione, 29, (SU).

Le domande dovranno essere presentate improrogabilmente **entro il 15 giugno 2020** con le seguenti modalità:

- a mezzo e-mail all'indirizzo protocollo@comune.furtei.ca.it
- a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.furtei.ca.it
- a mano presso gli Uffici dei servizi Sociali del Comune di Furtei, sito in Via Circonvallazione, n. 29, nei giorni di apertura al Pubblico (Martedì dalle 15:30 alle 16:30 il Giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00).

La domanda, nella quale il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Copia documento d'identità in corso di validità e Codice Fiscale (o tessera sanitaria) del richiedente;
- Fotocopia contratto di locazione riportante il timbro di registrazione;
- Copia dell'ISEE ordinario determinato ai sensi del DPCM 159/2014 art. 1 e 2), in corso di validità;
- Fotocopia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registro relativa all'annualità 2020 (o quella relativa al 2019 se non ancora versata quella del 2020).
- Copia delle ricevute dei canoni di locazione pagati da gennaio ad aprile 2020
- Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno (Per i cittadini extracomunitari regolari).
- per gli immigrati, autocertificazione in riguardo alla residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25/6/08, n. 112 - Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133);

Le domande presentate incomplete e tali da non consentire la normale istruttoria, non saranno prese in considerazione. Negli altri casi i richiedenti saranno invitati a produrre la documentazione mancante.

ART. 7 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale procede a controllare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e confrontandole con quelle risultanti dal sistema informativo del Ministero delle Finanze. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti, l'Amministrazione Comunale può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del sopra richiamato DPR, decade dai benefici eventualmente ottenuti, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria. In tal caso l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 8 - INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, D. Lgs 30 giugno 2003 n°196 con le modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs 101 del 10 agosto 2018 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento che con il presente atto si avvia come indicato nell'informativa sul trattamento dei dati facente parte integrante e sostanziale del presente avviso.

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, alla Delibera della Giunta Regionale n. 20/1 del 17/04/2020 ed ai relativi allegati.

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile rivolgersi all'Ufficio di Servizio Sociale - tel. 070/9303713 - cell - o all'ufficio protocollo nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Furtei, 29/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE F. F.
(Rag. Giovanni Ulargiu)

